

**CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE  
REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

Il Consiglio Nazionale Forense, riunito in seduta pubblica, nella sua sede presso il Ministero della Giustizia, in Roma, presenti i Signori:

- Avv. Giuseppe PICCHIONI	Presidente f.f.
- Avv. Rosa CAPRIA	Segretario
- Avv. Francesco LOGRIECO	Componente
- Avv. Fausto AMADEI	“
- Avv. Antonio BAFFA	“
- Avv. Angelo ESPOSITO	“
- Avv. Giuseppe Gaetano IACONA	“
- Avv. Anna LOSURDO	“
- Avv. Francesco MARULLO di CONDOJANNI	“
- Avv. Maria MASI	“
- Avv. Michele SALAZAR	“
- Avv. Stefano SAVI	“
- Avv. Salvatore SICA	“
- Avv. Francesca SORBI	“

con l'intervento del rappresentante il P.M. presso la Corte di Cassazione nella persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Mario Fraticelli ha emesso la seguente

**SENTENZA**

sul ricorso presentato dall' avv. C.D.G. avverso la decisione in data 11/2/11, con la quale il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Tivoli gli infliggeva la sanzione disciplinare della censura ;

Il ricorrente, avv. C.D.G, è comparso personalmente;

è presente il suo difensore avv. B. B. ;

Per il Consiglio dell'Ordine, regolarmente citato, nessuno è comparso;

Udita la relazione del Consigliere avv. Francesca Sorbi;

Inteso il P.M., il quale ha concluso chiedendo l'accoglimento limitatamente al secondo capo di incolpazione, con conseguente riduzione della sanzione;

Inteso il difensore del ricorrente, il quale ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso.

**FATTO**

A seguito di esposto presentato il 17/11/2008 dall'avv. E. L. del foro di Tivoli nei confronti dell'avv. C.D.G. del foro di Roma, il COA di Tivoli lo convocava per esperire un tentativo di conciliazione.

Fallito il tentativo di conciliazione, il COA di Tivoli dava formale comunicazione dell'esposto allo stesso avv. D.G. e reiteratamente lo invitava a comparire per fornire delucidazioni sui fatti lamentati dall'avv. L., consistenti nell'omesso soddisfacimento delle sue competenze procuratorie in una controversia di lavoro tra tale signor U. L. P. ed una società di prodotti parafarmaceutici.

Con delibera del 14/5/2010 il COA apriva il procedimento disciplinare e ne informava l'avv. D.G. con raccomandata ricevuta dal destinatario l'11/06/2010, contestandogli 1) la violazione degli articoli 22 (*Rapporto di colleganza*) e 30 (*Obbligo di soddisfare le prestazioni affidate ad altro collega*) CDF poiché, *ricevuto un incarico professionale unitamente all'avv. E.L. del Foro di Tivoli per la difesa del sig. L. P. nel giudizio contro la A. svoltosi innanzi il Tribunale di Tivoli, Sez. Lavoro, ottenuta sentenza favorevole con condanna alle spese, dopo aver richiesto ed ottenuto dall'Avv. E. L. l'invio di copie esecutive del dispositivo della sentenza, otteneva il pagamento delle spese legali trattenendole per intero senza versarne una quota all'avv. L. e senza rendere alla stessa preventiva o successiva comunicazione;* 2) la violazione dell'art. 24 comma 3 CDF (*Rapporti con il Consiglio dell'Ordine*) poiché *nell'ambito della pratica disciplinare di cui al capo 1 ometteva di comparire innanzi al Consigliere delegato per le indagini conoscitive .... e di dare risposta alcuna alla lettera raccomandata ... contenente richiesta di chiarimenti...".*

Con decreto notificato il 26/11/2010 il COA Tivoli citava a comparire l'avv. D.G. per la seduta del 17/12/2010. In tale occasione l'incolpato depositava memoria difensiva a ministero degli avvocati B. e V.; veniva sentito l'incolpato ed escussi i testi ammessi sig. L. P., avv. T. e avv. L. Alla successiva udienza del 11/02/2010 il Coa di Tivoli assumeva la decisione impugnata.

## **MOTIVI**

L'avv. D. G., con ricorso tempestivo, chiede l'annullamento della delibera del COA di Tivoli in ragione dell'insussistenza di responsabilità disciplinare e, in subordine, la riduzione della sanzione in quella più lieve per i motivi qui sotto richiamati.

1) in via preliminare eccepisce l'incompetenza del COA di Tivoli, che non avrebbe potuto procedere disciplinarmente mentre competente sarebbe stato il COA di Roma, ove è iscritto l'incolpato;

2) sempre in via preliminare eccepisce la violazione delle norme sulla regolarità del procedimento, per diverse ragioni: non avrebbe avuto notizia dell'apertura dell'esposto; il procedimento disciplinare sarebbe stato aperto ancor prima dello svolgimento delle indagini conoscitive; il collegio giudicante sarebbe stato composto illegittimamente con la partecipazione del Consigliere designato Relatore che era lo stesso Consigliere incaricato dell'istruttoria pre dibattimentale; il COA avrebbe omesso di pronunciarsi sull'istanza di

ricusazione, formulata per la violazione del principio di imparzialità e terzietà del giudice disciplinare;

3) nel merito, sussisterebbe un vizio di travisamento dei fatti e contraddittorietà della motivazione, non ritenendo sussistente alcuna violazione deontologica poiché nessun incarico sarebbe stato conferito dall'incolpato all'avv. L., direttamente incaricata dal cliente L. P. ; l'avv. L. avrebbe potuto rivolgersi direttamente al cliente per il pagamento; inattendibili sarebbero le testimonianze dell'esponente avv. L. e del signor L. P., peraltro in conflitto di interessi con lo stesso ricorrente;

4) insussistente sarebbe la violazione di cui all'art. 24 previgente CDF considerato che non avrebbe mai avuto conoscenza dell'apertura dell'esposto.

### **MOTIVI DELLA DECISIONE**

Il ricorso non è meritevole di accoglimento ancorché l'ultimo dei motivi di opposizione sia fondato, pur per ragioni diverse da quelle indicate dal ricorrente.

La competenza a procedere disciplinarmente appartiene tanto al Consiglio dell'Ordine che custodisce l'Albo in cui il professionista è iscritto, quanto al Consiglio nella cui giurisdizione è avvenuto il fatto per cui si procede, a mente dell'art. 38 RDL 1578/1933 che regola il procedimento disciplinare avanti ai COA circondariali. Nel caso di specie l'incarico è pervenuto all'avv. L. che ha studio in Tivoli ed al suo domicilio avrebbe dovuto essere effettuato il pagamento delle competenze maturate; l'obbligazione di pagamento alla refusione delle spese legali è stata pronunciata a Tivoli dal Giudice del Lavoro che ha amministrato la causa promossa dal signor L. P. contro A.

*Nel procedimento disciplinare a carico degli avvocati trovano applicazione, quanto alla procedura, le norme particolari che, per ogni singolo istituto, sono dettate dalla legge professionale e, in mancanza, in via integrativa quelle del codice di procedura civile...* (Cass. S.U. 23287/2010). Competente a decidere sulle violazioni disciplinari contestate all'avv. D.G. era dunque anche il COA di Tivoli (oltre al COA di Roma).

Neppure le doglianze esposte col secondo motivo di impugnazione possono trovare accoglimento.

L'avv. D.G. svolge una dettagliata analisi delle comunicazioni pervenutegli (o non pervenutegli) dal COA di Tivoli nella fase precedente all'apertura del procedimento disciplinare, sottolineando l'erroneità dell'indirizzo di destinazione.

Risulta infatti che alcune comunicazioni volte all'audizione dell'avv. D.G. in fase pre istruttoria, siano state inviate dal COA di Tivoli al domicilio professionale dell'avv. D.G. in ..... ed altre al domicilio in ..... Risulta che questo secondo indirizzo è stato conosciuto dal COA di Tivoli grazie ad un fax inviato dallo stesso avv. D.G. in risposta alla comunicazione del 28/11/2008 spedita in via ..... Il fax di risposta

recava nell'intestazione dello studio legale proprio l'indirizzo di via ..... (cfr fax 11/12/2008 doc. 3 del fascicolo disciplinare).

Emerge per documenti che talune di queste comunicazioni inviate in via ..... sono pervenute all'incolpato che vi ha dato riscontro telefonicamente (così all'invito del 27/8/09) o per iscritto (così agli inviti del 26/10/09 e 12/01/10 – cfr rispettivamente fax del 26/11/09 doc. 10 e fax 12/02/10 doc. 12) sempre utilizzando carta intestata con l'indirizzo di via ..... di tal che appare defatigatoria l'eccezione del ricorrente.

In ogni caso, la fase delle indagini preliminari è solo eventuale e quel che conta ai fini del rispetto del diritto di difesa dell'incolpato e conseguentemente della regolarità del procedimento disciplinare, è la corretta notifica dell'apertura del procedimento disciplinare, cosa avvenuta a mezzo raccomandata ricevuta dall'avv. D.G. in data 11/6/2010 (doc. 14).

L'avv. D.G. erroneamente sovrappone la fase preliminare o di indagine ed il procedimento disciplinare vero e proprio, mentre il diritto di difesa ex art. 24 Cost. non viene compromesso dalla mancata audizione dell'interessato nella fase delle indagini preliminari al procedimento disciplinare, atteso che la fase istruttoria delle indagini conoscitive non è indispensabile e la comunicazione e l'audizione dell'interessato vanno pertanto ritenute auspicabili, ma non obbligatorie (cfr CNF 67/2014). L'espletamento di una fase preliminare di accertamento dei fatti oggetto della segnalazione di eventuali violazioni disciplinari non è prevista dalla legge, è eventuale e l'attività spiegata dal Consiglio non è soggetta alle prescrizioni e alle garanzie che regolano il procedimento disciplinare, in quanto la garanzia per l'incolpato è rappresentata dalla notifica dell'apertura del procedimento disciplinare e dai diritti che gli derivano di prendere visione degli atti e degli accertamenti preliminari e svolgere le proprie difese (cfr CNF 58/2013).

Il procedimento disciplinare (non la "*pratica disciplinare*" come il COA Tivoli definisce il fascicolo aperto a seguito della segnalazione) risulta aperto con delibera del COA 14/05/2009 e comunicato ritualmente con la raccomandata sopra detta cui ha fatto seguito la regolare citazione per l'udienza del 17/12/2010, effettuata a mezzo notifica del 26/11/10 (doc. 18).

In punto illegittima costituzione del collegio giudicante perché ne faceva parte lo stesso Consigliere dell'Ordine di Tivoli incaricato dell'attività conoscitiva e di quella istruttoria preventiva al dibattimento - cosa che a parere del ricorrente ne avrebbe reso opportuna l'astensione - ed al mancato riscontro da parte del COA Tivoli all'istanza di ricusazione, presentata con note autorizzate in data 01/02/2011, si osserva che l'istanza di ricusazione pare essere stata presentata senza rispettare le forme previste dall'art 53 RD 37/1934 e sarebbe stata pertanto inammissibile. Essa risulta sottoscritta dai soli due difensori, e non si è rinvenuto il mandato speciale per tale attività, come invece è espressamente richiesto dal citato art. 53.

Il COA Tivoli si è tuttavia pronunciato rigettando le eccezioni preliminari (tra cui quella in esame) e di competenza sollevate nelle note autorizzate, e ciò con delibera a verbale del 11/02/2011.

Il rigetto della ricusazione è condivisibile. La giurisprudenza è costante nel ritenere che, considerata la natura amministrativa del procedimento disciplinare, il Collegio giudicante può essere validamente composto anche dai Consiglieri che si siano occupati della preliminare attività istruttoria (cfr. CNF 18/2013 e 94/2011). Peraltro la Cassazione ha precisato che la violazione dell'obbligo di astensione nel procedimento disciplinare rileva solo qualora il componente ricusato abbia un interesse proprio e diretto nella causa (cfr. Cass. SU 10071/2011), circostanza che non ricorre nella fattispecie e che nemmeno il ricorrente ha allegato, limitandosi a prospettare una sorta di risentimento del Consigliere in questione nei suoi confronti.

Le argomentazioni poste a fondamento del terzo motivo di impugnazione richiedono una valutazione sul merito della vicenda. Secondo giurisprudenza costante il CNF, quale giudice di legittimità e di merito, in sede di appello, può apportare alla decisione le integrazioni che ritiene necessarie, sopperendo così ad una motivazione inadeguata ed incompleta, anche riesaminando le circostanze che hanno condotto il COA a ritenere l'incolpato responsabile della violazione per la quale è stato sanzionato (cfr. CNF 116/2014).

Per quanto concerne il travisamento dei fatti e la carenza di istruttoria, si richiama il principio del libero convincimento del giudice disciplinare, che ha ampio potere discrezionale nel valutare la conferenza e rilevanza delle prove acquisite; tale principio si riflette anche sulla valutazione delle dichiarazioni testimoniali, nonché sulla valutazione dell'attendibilità delle dichiarazioni dell'esponente che siano supportate da adeguato riscontro probatorio. Per costante orientamento giurisprudenziale, l'attività istruttoria espletata dal Consiglio territoriale deve ritenersi correttamente motivata allorquando la valutazione disciplinare sia avvenuta non già solo ed esclusivamente sulla base delle dichiarazioni dell'esponente (avv. L.), ovvero, come nel caso di specie, di quelle di altro soggetto eventualmente portatore di un interesse personale nella vicenda (sig. L. P.), ma altresì dall'analisi delle risultanze documentali acquisite agli atti del procedimento, che rappresentano certamente criterio logico-giuridico inequivocabile a favore della completezza e definitività dell'istruttoria (cfr CNF 162/2014, 126/2014, 3/2014, 237/2008).

Ebbene, emerge dai documenti allegati al fascicolo disciplinare e, segnatamente, dal carteggio intercorso tra l'avv. D.G. e l'avv. L., il ruolo di unico *dominus* dell'avv. D.G. nella gestione della pratica relativa al contenzioso di natura lavoristica tra il signor L. P. e la società A.. E' indubitabile che gli atti di causa, ricorso e note integrative, siano stati in toto predisposti dal *dominus* D. G., che attività istruttoria non sia stata compiuta in corso di

causa e che l'avv. L. si sia limitata a seguire le indicazioni del collega da cui aveva ricevuto l'incarico. L'invio del fascicolo dal ricorrente alla corrispondente (racc. del 27/5/2002), la richiesta di istruzioni di quest'ultima (lettera 7/7/2003), le dettagliate istruzioni specificamente date dal D.G. per l'udienza (fax 7/6/2004), i resoconti via via forniti al *dominus* dall'avv. L. sino alla richiesta di estrazione di copie formulata dall'incolpato alla collega (fax 9/2/2007), confermano quanto dichiarato dal cliente L. P. e dall'avv. L. innanzi al COA di Tivoli.

Il L. P. mostra di ben conoscere l'avv. D.G. mentre afferma di non aver mai avuto contatti con l'avv. L. (*"l'ho conosciuta qui fuori mentre aspettavo di esser chiamato"*), di non ricordare se il suo nome fosse già stato apposto, a penna, sulla procura alle liti precompilata a stampa rilasciata all'avv. D. G., né di sapere che avrebbe dovuto pagare un secondo avvocato. La circostanza è credibile, considerato che il L. P. non è mai andato neppure in udienza, come emerge dalla lettura del verbale della causa svoltasi avanti al Giudice del Lavoro di Tivoli, ed anche alla luce della comune esperienza dove il rapporto fiduciario si instaura tra cliente e avvocato che gestisce la pratica, raramente col corrispondente, solitamente scelto dal primo professionista con il quale unicamente ha rapporti.

Assodato dunque che il rapporto professionale avvocato / cliente si era sostanzialmente instaurato tra l'avv. D.G. e il signor L. P. mentre quello tra *dominus* / corrispondente domiciliatario era stato originato dalla richiesta dell'avv. D.G. all'avv. L., è evidente che il conferimento del mandato anche all'avv. L., ignota al L. P., sia elemento esclusivamente formale, al punto che la stessa avv. L. si era stupita della delega ricevuta (*"l'avv. D.G. mi richiese una domiciliazione ....quando ricevetti l'atto mi avvidi che era in delega congiunta"*). D'altronde, anche a non dar conto della memoria del L. P. (*"non ricordo se al momento in cui ho sottoscritto il mandato difensivo fosse presente la scritta a penna avv. L. E."*) non vi è effettivamente contezza che L. P. fosse consapevole della necessità di un corrispondente presso il foro di Tivoli.

L'art. 30 del previgente codice deontologico, il cui precetto è stato trasfuso nell'attuale art. 43, impone all'avvocato che abbia scelto o incaricato direttamente altro collega di esercitare le funzioni di rappresentanza o assistenza, di provvedere a retribuirlo, ove non adempia il cliente. L'art. 30 previgente consentiva all'incolpato di discolarsi ove dimostrasse di essersi attivato perché il cliente adempisse, eventualmente postergando il suo credito: dimostrazione che l'avv. D.G. non ha dato. L'art. 22 CDF previgente, il cui contenuto è stato trasfuso nell'attuale art. 19, indica la correttezza e la lealtà quali principi ispiratori del comportamento con i colleghi.

E' documentale che l'avv. D.G. abbia ottenuto cessione a suo favore del credito vantato dal cliente L. P. per le spese liquidate nel contenzioso con A., in data contestuale alla

consegna dell'assegno in pagamento per la sorte capitale ed interessi versata da A. a seguito della decisione (doc. 14 allegato dalla difesa D.G. avanti al COA Tivoli). Tale cessione è avvenuta in data coeva all'invio della quietanza (datata 27/3/2007) ad A. da parte dell'avv. D. G., invio avvenuto in data 30/3/2007. Tant'è che con valuta 27/3/2007 A. ha bonificato le spese legali al ricorrente (cfr doc. 19 allegato al fascicolo disciplinare – documenti trasmessi dall'avv. Z., difensore di A.).

L'avv. D. G., ottenuto il pagamento del credito del cliente si è quindi preoccupato di far sì che anche le spese legali fossero immediatamente soddisfatte direttamente a suo favore ed ha adottato un meccanismo legittimo – la cessione del credito – per essere pagato direttamente dal debitore del suo debitore, cessione che ha fatto sottoscrivere al L. P. allorquando gli ha consegnato il pagamento di A.

Il pagamento da parte di A. è evidentemente avvenuto sulla scorta del dispositivo pronunciato all'udienza del 06/02/2007 dal Giudice del Lavoro, munito di formula esecutiva apposta in data 19/2/2007 su istanza dell'avv. L., che la stessa aveva inviato il 19/2/2007 al *dominus*, adempiendo le istruzioni da questi inviatile il 9/2/2007.

E' documentale che l'avv. L., evidentemente ignara dell'accaduto, abbia rimesso al *dominus* la nota per le sue competenze il successivo 27/6/2007 unitamente alla copia integrale della sentenza che le era stata richiesta dall'avv. D.G. il precedente 9/2/2007. Nessun contrordine risulta infatti inviato dal *dominus* nonostante il cliente – e lui stesso - avessero già ottenuto il saldo. Nemmeno in quell'occasione l'avv. D.G. ha ritenuto di informare la collega della positiva conclusione della vicenda, né a settembre, dopo il sollecito dell'avv. L., né ancora ad aprile, dopo aver ricevuto la raccomandata della domiciliataria. Né risulta, come già detto, che l'avv. D.G. si sia adoperato perché il L. P. provvedesse al pagamento delle competenze dell'avv. L..

D'altronde, è facile immaginare che allorquando l'operazione di consegna del pagamento di A. al Cliente con la contestuale cessione del credito per le spese legali venne effettuata, per il cliente – e per l'avv. D.G.– la vicenda doveva intendersi definita, con reciproca soddisfazione delle pretese creditorie, nella totale *dimenticanza*, quanto meno da parte del *dominus*, delle competenze della domiciliataria. Non vi è da dubitare che il testo della cessione del credito sia stato predisposto dall'avv. D.G. che ne ha calibrato il contenuto prevedendo, col pagamento da parte di A. delle spese liquidate in giudizio, l'esclusivo soddisfacimento delle sue competenze, ignorando in toto quelle dell'avv. L..

Ancora. Dai documenti della causa di lavoro inerente il signor L. P. non emerge alcun dato anagrafico che lo riguardi salvo l'indicazione del comune di residenza "M.". E' evidente che il dato è insufficiente perché l'avv. L. potesse inoltrare al signor L. P. una richiesta diretta, come pretenderebbe l'avv. D. G. Logico era, ed in perfetta coerenza col rapporto professionale esclusivamente intrattenuto con l'avv. D.G. e non col cliente, richiedere al

*dominus* di preoccuparsi del pagamento delle competenze maturate e che il *dominus* si facesse carico di trasmettere ogni richiesta al signor L. P. Cosa che, come già sopra evidenziato, non risulta essere stata fatta.

La successione degli avvenimenti – confermati dai testi e comprovati dei riscontri documentali – consentono di concordare appieno col COA di Tivoli, laddove ha ritenuto responsabile l'avv. D.G. della violazione degli artt. 30 CDF e 22 CDF per non aver remunerato l'avv. L. e non essersi attivato per il pagamento da parte del cliente curando esclusivamente il soddisfacimento delle proprie competenze. Va condivisa anche l'affermazione che la stessa omissione di informativa rispetto al contratto di cessione di credito costituisce un comportamento scorretto e sleale nei confronti di un collega, poiché teso al pagamento solo delle proprie competenze.

Va rimarcato che tra la definizione della pratica L. P./ A. (marzo 2007) e la formalizzazione delle doglianze da parte dell'avv. L., vi è un lasso di tempo di oltre un anno, periodo trascorso senza che l'avv. D.G. abbia ritenuto di riscontrare le richieste della collega, circostanza che acclara la responsabilità dell'incolpato per la violazione dei doveri di lealtà e correttezza di comportamento e concorre alla gravità della violazione deontologica commessa.

Tale considerazione porta alla conferma della sanzione della censura, prevista quale sanzione base dall'art. 43 del nuovo codice deontologico forense.

Infine, in merito alla contestata violazione dell'art. 24 CDF previgente va innanzitutto rilevato l'errore nell'individuazione del canone III (che riguarda l'avvocato chiamato a far parte del Consiglio dell'Ordine) in luogo del canone II (che si riferisce alla mancata risposta alle richieste di chiarimenti da parte del COA).

Il dovere di collaborazione con le Istituzioni Forensi è oggi regolato dall'art. 71 del codice deontologico in vigore dal 15/12/2014 che, a mente del comma V dell'art. 65 L 247/12 si applica ai procedimenti disciplinari in corso ove più favorevoli per l'incolpato, come nel caso di specie. La fattispecie contestata all'avv. D.G. non è infatti sanzionabile ai sensi dell'art. 71 che nella formulazione tiene conto della giurisprudenza pregressa dello stesso CNF per la quale non costituisce illecito disciplinare la mancata risposta dell'avvocato alla richiesta del Consiglio dell'Ordine di chiarimenti, notizie o adempimenti in relazione a un esposto presentato, per fatti disciplinarmente rilevanti, nei confronti dello stesso iscritto, intervenuta in un momento anteriore all'inizio del procedimento.

Per tale contestazione l'avv. D.G. va dunque mandato esente da responsabilità, ma l'assoluzione sul punto, che è del tutto minimale rispetto alla fattispecie deontologica principale ascritta all'incolpato, non ha alcuna incidenza sulla sanzione.

#### **P.Q.M.**

Il Consiglio Nazionale Forense, riunito in Camera di Consiglio,

visti gli artt. 52 e ss R.D.L. 1578/1933 n. 1578 e gli artt. 59 e segg. del R.D. 22.1.1934, n. 37;

conferma la decisione del COA di Tivoli dell'11 febbraio 2011 depositata il 28/3/2011.

Dispone che in caso di riproduzione della presente sentenza in qualsiasi forma per finalità di informazione su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica sia omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi degli interessati riportati nella sentenza.

Così deciso in Roma, il 15 luglio 2015.

IL SEGRETARIO

f.to Avv. Rosa Capria

IL PRESIDENTE f.f.

f.to Avv. Giuseppe Picchioni

Depositata presso la Segreteria del Consiglio nazionale forense,  
oggi 24 settembre 2015

LA CONSIGLIERA SEGRETARIA

f.to Avv. Rosa Capria

Copia conforme all'originale

LA CONSIGLIERA SEGRETARIA

Avv. Rosa Capria